

GIOVANNI FORCHERI

**IL RITORNO ALLO STATO DI POLIZIA  
DOPO LA COSTITUZIONE DEL 1576**



La Costituzione genovese del 1576 attraverso le disposizioni contenute nella sua seconda parte, dal titolo *Erectio Rotae Criminalis*, poneva in essere un regime di vera e propria separazione dei poteri fra organi di governo e organi di giustizia, concentrando in via esclusiva in questi ultimi la competenza a conoscere di qualsiasi reato<sup>1</sup>. Cadeva di conseguenza il precedente sistema, in linea con quanto allora praticato negli altri Stati non soltanto italiani, per cui, nonostante la presenza di un giudice ordinario con competenza generale in materia penale, tuttavia per certe particolari materie, il potere punitivo era attribuito anche agli organi di governo e di amministrazione, talvolta in via esclusiva, talvolta in via concorrente con quello del giudice ordinario.

Con le leggi fondamentali del 1576, il cittadino, qualunque sia la materia, non potrà più essere sottratto al proprio giudice naturale, mentre anche i massimi organi di governo non potranno più arrogarsi facoltà alcuna di giurisdizione criminale nè potranno comunque interferire negli affari dei giudici<sup>2</sup>.

Il nuovo sistema comportava anche un'altra sensibile conseguenza: nella prassi giudiziaria del periodo intermedio era in uso, accanto al processo formale (che sia pure attraverso le opinabili forme in cui si

---

<sup>1</sup> Cap. 12: « Apud hoc Tribunal resideat omnis auctoritas et iurisdictionis causarum criminalium respectu eorum delictorum quae in Civitate et tribus Curiiis Bisamniensi, Porciferana et Vulturensi committentur, tam in procedendo quam in decidendo.

Verum respectu eorum delictorum quae in universo Dominio, comprehensa etiam Provincia Corsicae, fieri contigent singuli provinciarum et locorum Praetores et Iudicantes, demptis tamen locis exemptis et separatis, si quae sunt, processus legitime instruent et decident ».

<sup>2</sup> Cap. 14: « Nemo possit cognitionem et iurisdictionem D. Praetoris et Auditorum Rotae cumulative aut privative impedire, nec causarum et processuum criminalium cursum, nec earum decisionum retardare, minime suspendere; sublatis etiam Statutis et Decretis incipientibus: *Liceat praeterea praedictis Procuratoribus* et incipient: *Item, declaraverunt ad abundantiam potius cautelam, quae Magnificis Procuratoribus et Illustrissimae Dominationi notionem criminalem hactenus dederunt; coeterisque Legibus aut Statutis in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscunque* ».

svolgeva dava sempre all'imputato un minimo di garanzia di giustizia) quello sommario nel quale, non solo il giudice era svincolato dalla osservanza delle formalità di procedura, ma poteva il più delle volte, assolvere o condannare *ex informata conscientia*, cioè a suo arbitrio anzichè secondo le prove legittimamente raccolte<sup>3</sup>.

Il procedimento sommario, consentito eccezionalmente davanti al giudice ordinario in casi espressamente previsti, era invece pressochè di regola nei giudizi davanti agli organi di governo, cui era tradizionalmente consentito di procedere *manu regia* o *nullo ordine servato*.

La Costituzione del 1576 toglie quindi di mezzo la ulteriore possibilità di procedure del genere giacchè la Rota e i Giusdicenti locali, in quanto giudici ordinari, dovranno rispettare le regole del processo e giudicare *iuxta alligata et probata*<sup>4</sup>.

Unica limitata eccezione al sistema viene fatta per i reati contro la personalità dello Stato, prevedendosi che in tal caso due membri del governo siedano accanto ai rotali al fine di controllarne il corretto e rapido procedere senza peraltro possibilità, almeno teorica, di influire sulla decisione<sup>5</sup>.

Il sistema instaurato nel 1576, anche se sconosciuto dalla precedente costituzione del 1528, non era tuttavia una novità assoluta per

---

<sup>3</sup> Cfr. V. MANZINI, *Trattato di Diritto Processuale Penale*, Torino 1931, I, p. 18 e sgg.

<sup>4</sup> Cap. 13: «Procedet Praetor Genuae in omnibus delictis, non modo ad partis instantiam, sive accusationem, verum etiam ex officio; et non solum per capturam et inquisitionem, sed etiam praeceptis poenalibus ubi ita aliis Auditoribus Rotae convenire videatur, *iuxta iuris et statutorum formam*. Et ubi de crimine publico agi contigat, parte etiam non instante, teneatur ex officio procedere ac omni studio et diligentia veritatem criminis inquirere; cogendo etiam testes de delicto informatos omnibus iuris remediis, etiam per quaestiones et tormenta ad veritatem dicendam et pro modo culpae *et iuxta Statutorum et Legum sanctiones reos punire* ».

Espressa conferma si ricava dalla legge 9 febbraio 1612 «De auctoritate S.rum Collegiorum super Milites» (cap. 24, libro 1° St. Crim. del 1671) che recita: «... per le Leggi fatte l'anno 1576 la giustizia criminale di tutti i delitti che seguono nella Città resta appoggiata alla Rota Criminale... de' quali conviene regolarmente procedere con le forme ordinarie e giudicare *secundum acta et probata* ».

<sup>5</sup> Cap. 14, terzo comma.

Genova. Tralasciando le epoche più antiche, nelle leggi costituzionali del 1363<sup>6</sup> troviamo la rubrica *De prohibita intromissione iustitie*, tralasciata poi nel testo costituzionale del 1413<sup>7</sup>, la quale, attribuendo al Pretore e alla sua Curia competenza generale in materia penale, imponeva al Doge e al Consiglio degli Anziani di astenersi dagli affari della giustizia. La rubrica faceva però eccezione per i reati contro la personalità dello Stato e le altre ipotesi espressamente indicate, nelle quali risorgeva la competenza del governo ed era altresì previsto il procedimento sommario.

Peraltro le numerose ipotesi contenute già nello stesso testo costituzionale comportanti deroga a favore del governo o di altri uffici dell'amministrazione dello Stato, non consentono di affermare che già allora fosse stato realizzato appieno un regime di separazione dei poteri quale invece risulta dalle leggi del 1576.

Non sembra però che i politici fossero troppo inclini ad accettare il principio del quale i costituenti del 1576 avevano fatto uno dei cardini della riforma dello Stato. Costoro, come stranieri e non tocchi dal calore dei problemi locali, avevano agito da giuristi piuttosto che da politici, seguendo uno schema astratto ideologicamente lodevole, ma che peraltro, agli occhi del pratico doveva apparire sconvolgente. Nasce quindi subito l'inevitabile conflitto fra diritto e ragion di Stato, nel quale, conforme a una costante storica, sarà la seconda a prevalere attraverso un continuo lavoro di modifiche costituzionali che, partendo da piccole cose, toccherà il vertice nel 1677, allorchè si consentirà addirittura agli Inquisitori di Stato di sottoporre a nuovo processo per via sommaria coloro che già fossero stati assolti per insufficienza di prove da parte della Rota dalla imputazione di furto<sup>8</sup>.

Tuttavia non è da credere che questa attività di demolizione del principio della separazione dell'esecutivo dal giudiziario sia avvenuta, almeno sul principio, senza contrasti. Sono significativi al riguardo alcuni documenti del maggio 1595 nei quali l'urto tra i fautori del tradizionale Stato di polizia e quelli del nuovo Stato di diritto quale, almeno

---

<sup>6</sup> H.P.M., *Leges Genuenses*, Torino 1910, col. 243 e sgg.

<sup>7</sup> ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (A.S.G.), *Manoscritto* 133.

<sup>8</sup> Legge 25 novembre 1677.

in via embrionale, era scaturito dalla riforma costituzionale, sembra avere avuto un momento incandescente<sup>9</sup>.

Il 29 aprile i Collegi, nei quali dovevano essere prevalenti i fautori dello Stato di polizia, predispongono un progetto di legge per la restituzione temporanea ad un tribunale straordinario, formato di nove membri fra Governatori e Procuratori, dei poteri giurisdizionali penali e di polizia già di spettanza del Senato sotto la costituzione del 1528. Il che equivaleva ad abolire il fondamentale primo comma del capitolo 14 delle leggi del '76 riportato alla nota 2.

Nella relazione che precede il testo trasmesso all'approvazione del Consiglio Minore<sup>10</sup> si legge:

« Si commettono giornalmente, come si vede, delitti e misfatti enormi nella città, parte de' quali meriterebbero pronta e *straordinaria* provvisione; nè *Tribunale alcuno è nella Repubblica che possa dargliela* nè per questo a ciò si provvede, e li delinquenti se ne vanno per la maggior parte impuniti... Il che non deve con ragione apportare molta noia all'animo di ogni buon cittadino zelante del ben pubblico, amatore della quiete universale della città e desideroso finalmente della conservazione della Repubblica. Perciò che non ha dubbio alcuno che dove non è amministrata la giustizia criminale verso di ognuno indifferentemente con fedeltà e virilità et provvisto secondo li casi prontamente come si conviene, si può con ragione temere che quivi le cose vadano a male et non rovinino come habbiamo gli esempi di altre Repubbliche et Stati ».

A questo punto la relazione scende decisamente nel vivo:

« Et considerando noi onde possa questo difetto avvenire, *da altro non troviamo ch'egli dipenda dall'essere la giustizia criminale appoggiata in tutto alla Ruota Criminale, la quale non può procedere se non ordinariamente* con puntigli et lunghezze con le quali si dà tempo al tempo in maniera che la giustizia rimane delusa; et nel procedere anco ordinariamente non usa forse quella diligenza e quel rigore che deve, o perchè essendo gli Auditori di essa forastieri temino allhora l'autorità e possanza de' delinquenti e difensori o protettori loro, o perchè altri rispetti et oggetti li ritengano nel fare et eseguire compitamente ciò che la giustizia vuole, quantunque per altro habbino buona volontà di farlo. *Et questa cosa tanto più pericolosa è che non ha, si può dire, essa Ruota superiore alcuno*, poco o nulla potendo a ciò rimediare il Senato per le parole della legge: *Curabit tamen Ill.ma Dominatio...* »<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 2, anno 1595, nn. 160 e 161.

<sup>10</sup> A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 2, anno 1595, n. 160.

<sup>11</sup> Non si tratta di una legge specifica, ma del secondo comma del cap. 14 della seconda parte della Costituzione del 1576.

Quindi, l'indipendenza dei giudici dall'esecutivo (*non ha si può dire essa Ruota superiore alcuno*) e l'obbligo del rispetto delle norme di procedura (*la quale non può procedere se non ordinariamente*), sono respinti come concetti perniciosi da parte del governo, il quale dichiara di preferire che « sia nella Repubblica un capo il quale habbia nel criminale autorità sufficiente se vogliamo, *come pur dobbiamo veder tutti*, che la giustizia abbia il luogo suo, che sia la quiete universalmente nella città et si conservi lo Stato nostro et possiamo lasciarlo libero alla posterità come l'habbiamo ricevuto da' maggiori nostri. . . ». Da qui la già riferita conclusione di creare, per il periodo di tre anni, un tribunale composto di membri del governo « con la stessa autorità et bailia che per le leggi del 1528 haveva il Senato nel criminale ».

Senonchè, non sembra che altrettanto fautrice dello Stato di polizia fosse la maggioranza dei componenti del Consiglio Minore i quali, nella seduta del 18 maggio, decidono di aggiornarsi e quindi, il giorno 23 successivo respingono il provvedimento con 46 voti favorevoli e 63 contrari. Ora, considerato che i membri dei due Collegi si congregavano insieme con i Consiglieri e votavano alla pari di essi, si deve dedurne che la maggioranza contraria dei membri del Consiglio veri e propri era risultata sensibile.

I Collegi tuttavia non disarmano ed il 27 maggio predispongono un nuovo disegno di legge, non diverso nella sostanza dal precedente, che prevede, per il più limitato periodo di un anno, l'affidamento ad essi delle facoltà « che aveva il Senato nel criminale prima delle nuove leggi fatte l'anno 1576 »<sup>12</sup>.

Sottoposto al Consiglio Minore nella seduta del 30 maggio, il provvedimento riporta 58 voti favorevoli e 46 contrari, non sufficienti per l'approvazione di un disegno di legge di modifica costituzionale.

Lo stesso 30 maggio i Collegi, resisi evidentemente conto della inutilità di insistere ancora, ripiegano d'urgenza su di un più limitato provvedimento<sup>13</sup> articolato su tre punti:

1) competenza ai Collegi di giudicare e punire coloro che « terranno bravi, o siano scavezzi o sbricchi di quelle pene che parranno ad essi Collegi »;

---

<sup>12</sup> A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 2, anno 1595, n. 161.

<sup>13</sup> A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 2, anno 1595, n. 162.

2) competenza ancora ai Collegi nei confronti dei contravventori agli « ordini di portar armi »;

3) limitazione di tali facoltà a due anni « per provare il frutto che daranno ».

Riconvocato ancora nello stesso giorno 30 maggio, il Consiglio Minore approva con 92 voti favorevoli e soli 12 contrari. Portato il giorno successivo al Consiglio Maggiore, il provvedimento diventa legge dello Stato dopo avere ottenuto 218 voti favorevoli contro 115 contrari.

Sempre nella laboriosa giornata del 30 maggio i Collegi predispongono ancora un altro provvedimento che, senza por tempo in mezzo, sottopongono immediatamente al Consiglio Minore<sup>14</sup>, il quale lo accetterà favorevolmente, consentendone l'invio al Consiglio Maggiore che lo approverà a sua volta il giorno successivo 31 maggio. Convertito così in legge, costituirà poi il capitolo 26 del primo Libro degli Statuti Criminali compilati nel 1671<sup>15</sup>.

Di particolare interesse è la prima parte di esso, che precede il testo della legge vera e propria, costituita dalla relazione al Consiglio Maggiore, nella quale i Collegi ammettono che in più di un caso il Senato aveva ritenuto lecito di concedere *braccio regio* alla Rota; il che significava attribuzione ad essa di facoltà di procedere, in quel particolare caso, per via sommaria<sup>16</sup>. La relazione spiega che non potevano esservi dubbi sulla legittimità dell'operato del Senato, ma che tuttavia, per togliere definitivamente ogni equivoco, era opportuno far intervenire una legge che lo dichiarasse espressamente.

A ben vedere, invece, i Collegi non dovevano esserne affatto sicuri.

---

<sup>14</sup> A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, mazzo 3, anno 1595, n. 163.

<sup>15</sup> *Criminalium Jurium S.mae Reipublicae Genuensis libri duo*, Genova 1669; da correggere in 1671.

<sup>16</sup> O. CAVALCANO, *Tractatus de Brachio Regio*, Venezia 1608, Parte 1<sup>a</sup>, n. 1: « Saepe contigit ob delictorum gravitatem Brachium quod Regium nuncupatur a Regibus et Principibus, nec non ab aliis Dominis talem potestatem habentibus, impartiri iudicibus maleficiorum vel delegatis, pro indaganda et eruenda veritate criminum atrocissimorum occultorumque, ut rigorosissime ac viriliter manu regia procedant contra quoscunque suspectos, et culpabiles et delinquentes severe puniant ». Più oltre, al n. 15: « Brachium Regium esse quondam facultatem vel potestatem extraordinariam iudicibus ordinariis vel delegatis concessam procedendi extraordinarie nulla iuris solemnitate inspecta ».

Resta infatti alquanto difficile comprendere come di fronte al dettato costituzionale (capp. 13 e 14) che, da una parte, imponeva alla Rota di procedere *iuxta iuris et Statutorum formam* e di giudicare pure *iuxta Statutorum et legum sanctiones* e, dall'altra parte, faceva obbligo al governo di astenersi dagli affari della giustizia penale, potesse il Senato ergersi a superiore della Rota, imponendole di procedere altrimenti in tutti i casi ad esso meglio visti.

Evidentemente il Senato doveva essersi appigliato alla solita « legge Curabit » già citata a nota 11, cioè all'infelice secondo comma del capitolo 14 della seconda parte delle leggi del 1576. Ivi, i costituenti, dopo avere disposto l'abrogazione di qualsiasi norma che attribuisse poteri giurisdizionali penali agli organi di governo, avevano proseguito con le parole: *Curabit tamen Illustrissima Dominatio ut Praetor et Auditores Rotae iustitiam fideliter et viriliter exercent*, senza però precisare come tale controllo dovesse praticamente avvenire.

I Collegi quindi si attaccano a questa nebulosa disposizione di contenuto meramente programmatico, pretendendo di farla prevalere sulle norme specifiche ed inequivoche che impedivano loro di interferire negli affari della Rota. Ma si trattava evidentemente di una interpretazione di comodo che avrebbe potuto un giorno trovare contrari i Sindicatori; meglio quindi mettersi al riparo a mezzo di una legge chiarificatrice.

La proposta, che costituisce un nuovo attacco ai principi costituzionali e un ulteriore passo sulla strada del ritorno allo Stato di polizia <sup>17</sup>,

---

<sup>17</sup> Sul punto non possono sussistere dubbi ove si ponga la questione nei suoi termini di diritto. La facoltà di *braccio regio* è, secondo la dottrina intermedia, uno degli attributi naturali e qualificanti della sovranità, cioè del *Princeps superiorem non recognoscens*. Il Principe come titolare della *plenitudo potestatis* è *lex animata in terris* perchè fonte del diritto positivo che egli stesso ed egli solo può creare e modificare a suo placito (« *Princeps qui potest auferre consuetudinem nedum praeteritam etiam futuram, et ideo etiam non obstantibus Statutis, iudex noster inquirere poterit ex officio, quia Princeps est supra ius positivum; Princeps ita derogare potest ex causa* »: O. CAVALCANO cit., parte 1<sup>a</sup>, n. 33).

La norma costituita vige e si applica in quanto atto di volontà del Principe; cessa quindi di avere effetto o può essere derogata in un caso particolare solo che egli lo voglia.

Ora, le regole del processo ordinario o formale, salvo quelle poche recepite dal diritto naturale, appartengono al diritto positivo: si applicano cioè e i giudici devono seguirle perchè il Principe così vuole ed impone. Ma allorchè egli, *qui est*

trova nel Consiglio Minore 87 consensi a fronte di 17 voti contrari, in quello Maggiore 259 contro 79.

---

*supra ius positivum*, ritiene che una giusta causa consigli che in uno specifico caso il giudice proceda fuori delle regole ordinarie, può con un suo atto di volontà, che è legge, imporgli di seguire altre forme. Quel determinato processo quindi, in base ad una *lex specialis* (rescritto di braccio regio), deve svolgersi senza la osservanza delle norme previste nella *lex generalis*.

Venendo al caso specifico, è da osservare che Genova è una Repubblica, alla quale, in quanto sovrana perchè *superiorem non recognoscens*, spetta qualifica di Principe e quindi la potestà di dar braccio regio ai propri giudici. Ma qual'è l'organo o la persona che, agendo in nome della Repubblica, può disporre di tale potere?

La costituzione del 1576 non si è limitata a disporre la separazione del potere di giustizia criminale da quello di governo, ma ha sottratto a quest'ultimo anche quello legislativo. I collegi conservano soltanto la facoltà di predisporre i progetti di legge che, per diventare tali, necessitano delle successive approvazioni dei due Consigli (*Costituzione*, parte 1<sup>a</sup>, cap. 47).

Ora, abbiamo visto sopra come, per la dottrina tradizionale, la facoltà di braccio regio fosse un attributo del Principe in quanto legislatore e come il provvedimento nel quale tale facoltà si esplicava avesse natura di legge.

Ne consegue che, dopo la riforma del 1576, non esiste nella organizzazione della Repubblica, alcun organo, e tanto meno il Senato, il quale, da solo, possa dar braccio regio alla Rota. Sarebbe stato invece necessario seguire tutta la trafila ordinaria — Collegi, Consiglio Minore, Consiglio Maggiore — prevista per produrre una legge.

Nascerà quindi una polemica tra i tradizionalisti che, non avendo compreso lo spirito della riforma, si ostinano a voler incarnare il Principe nel Senato, senza rendersi conto che esso non è più il depositario della *plenitudo potestatis*, ed una minoranza di giuristi illuminati la quale ha invece compreso che, dalla riforma, è venuto alla luce, sia pure in via embrionale, lo Stato di diritto che riserva a sè solo i poteri di Principe, riducendo gli uffici a organi e gli uomini a funzionari.

I termini della polemica sono attestati dal CAVALCANO (*Tractatus* cit., p. 9, n. 41) che, a sua volta, li ricava da una decisione contenuta nella raccolta della giurisprudenza della Rota Esecutiva edita dal Cartario, « ubi tractat an ad Serenissimum Senatam vel ad duo Collegia spectet Brachium Regium concedere, vel ad Consilium 400 optimatorum Principem repraesentantium. Et concludit: ad Senatam. Et ita consuetudine fuisse interpretatas in hac parte novas Reformationes alioquin saepe frustatorium hoc remedium esse si ad Maius Consilium spectaret ».

Come vedesi, è ancora una volta una esigenza politica (*alioquin frustatorium hoc remedium esse*) a prevalere e a ridurre al silenzio coloro che, invece, consci della necessità della occorrenza di una legge, esigevano che non si potesse prescindere dal voto dei Consigli.

Nel quadro di questa attività di continuo rigetto del principio della separazione del potere giurisdizionale penale da quello di governo, rientrano anche i poteri di polizia che, a partire dal 1607, vengono attribuiti al Consiglio Minore con la *Legge dei Biglietti* la quale consentiva che, senza alcuna istruttoria e raccolta di prove, ma col solo voto segreto ed immotivato della maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri, qualunque individuo potesse essere spedito per due anni al confino.

Le ragioni del provvedimento, che denotano ancora la opportunità politica di far intervenire l'esecutivo in materia riservata alla Rota e di consentire il ricorso a procedure straordinarie, si leggono nella relazione che accompagna il testo all'approvazione del Consiglio Maggiore<sup>18</sup>:

« E' un pezzo che con molta passione d'animo sentiamo li disordini e li delitti che seguono nella città, non solo di portare armi et archibuggi in squadriglie e tanto numero che i ministri non ardiscono affrontarle, ma di molte insolenze e rumori e, quel che è peggio, d'ammazzare gli huomini con archibuggiate; e tutto che per l'autorità che ci compete habbiamo fatto molti ordini et provvigioni che sono state stimate necessarie, non vediamo però che abbiano giovato; anzi, per quanto si presenta, vanno tuttavia essi disordini continuando, per il che, discorso noi (Collegi) questa pratica e poi esaminata col Minor Consiglio come disposto dalle leggi, è stato da tutti giudicato e risoluto che il levare dalla città *per via straordinaria, al che non arriva l'autorità della Ruota Criminale*, qualcheduno che possa esser reputato d'animo meno riposato di quello che alla quiete pubblica e al vivere civile si conviene, sia per apportare qualche rimedio a quegli inconvenienti, e forse col timore di questa pena frenare coloro che non contiene la virtù, la onde habbiamo noi prima col necessario numero de' voti deliberato e, successivamente, il Minor Consiglio parimenti col necessario, anzi larghissimo numero de' voti, è stato approvato di proporre alle SS.VV. quel che segue... ».

La legge, approvata per il solo periodo di un anno ed in via assolutamente provvisoria, continuerà però ad essere costantemente mantenuta in vigore attraverso una serie di provvedimenti di proroga della sua validità, alcuni dei quali introdurranno modifiche e perfezionamenti al testo originario del 1607.

Nel volume *Criminalium Jurium S.mae Reipublicae Genuensis libri duo* citato a nota 15, la Legge dei Biglietti è riprodotta nella sezione contenente le *Leges Criminales Temporariae*, nel testo risultante dal provvedimento di proroga approvato il 19 settembre 1658, con le suc-

---

<sup>18</sup> A.S.G., *Archivio Segreto, Propositionum*, marzo 4, anno 1607, n. 13.

cessive aggiunte del 30 aprile 1666 e 1 dicembre 1663. Si tratta, praticamente, del testo conclusivo che, in seguito, subirà soltanto lievissime modifiche. Vediamola quindi da vicino.

All'inizio di ogni mese il Consiglio Minore doveva tenere una particolare seduta nella quale tutto si svolgeva in silenzio e, conforme ad un emendamento introdotto con la legge di proroga del 1658, era anche vietato ai Collegi di « rappresentare informatione o notitia alcuna contro chi che sia ».

In questa atmosfera di segretezza ognuno dei convenuti, ivi compresi i membri dei due Collegi che, *more solito*, si riunivano insieme con i Consiglieri veri e propri, dopo avere prestato giuramento di non « nominare alcuno che in sua coscienza alla forma di questa legge non meriti d'essere rilegato », poteva scrivere il nome, cioè *nominare* in una scheda, o *biglietto*, di una persona che, a suo giudizio, fosse meritevole di tale pena. Colui che non intendesse lasciare in bianco la scheda, aveva la scelta di effettuare una *nomina* pura e semplice con la sola indicazione della persona, ovvero una *nomina* motivata, indicando accanto al nome della persona anche le ragioni che lo avevano spinto a scrivere quel nome. Queste non erano però a discrezione, ma andavano effettuate nel solo ambito delle seguenti ipotesi:

- per portare o per tenere archibuggi prohibiti*<sup>19</sup>;
- per dare aiuto o ricetto a banditi;*
- per insolenze e mali termini;*
- per fraudar o cooperar in qualunque modo che siano fraudate le gabelle*<sup>20</sup>;
- per dar amparo, ricetto o aiuto ai furbi e malviventi.*

Non potevano peraltro nominarsi i membri dei due Collegi e coloro che fossero in carcere da oltre due mesi, considerandosi senza effetto le nomine effettuate in contrasto di tale divieto.

Esaurite le formalità di compilazione, ciascuno consegnava il proprio biglietto, chiuso e sigillato, al Segretario, che lo introduceva in una *cassetta ferrata* collocata davanti al seggio del Doge.

---

<sup>19</sup> Estesa, con legge 16 gennaio 1675, anche alle pistole.

<sup>20</sup> Estesa, con legge 1 dicembre 1663, a coloro che avendo interesse in una gabella, intervenissero nei Magistrati per prendere decisioni su di essa.

La consegna a mani del Segretario è una novità introdotta dalla legge di proroga del 1658, sostitutiva del precedente sistema di imbusolamento diretto da parte dei votanti. Evidentemente si dovevano essere verificati in precedenza degli episodi di scorrettezza, tanto è vero che l'emendamento viene giustificato al fine di « proibire che non possa alcuna delle persone de' Serenissimi Collegi e de' Magnifici Consiglieri del Minor Consiglio porre nella cassetta più biglietti in vece di uno »<sup>21</sup>.

Concluse le operazioni di voto, il Segretario procedeva allo spoglio leggendo il contenuto d'ogni scheda, con l'obbligo di non dare atto di eventuali nomine di persone non consentite o di causali diverse da quelle ammesse. Dopodichè il Segretario bruciava le schede e *pubblicava* un lista comprendente i nomi delle persone colpite da almeno quattro *nomine* pure e semplici ovvero motivate da causale diversa da quella per frode di gabelle.

Per i colpiti da quest'ultima causale bastava invece che il loro nome fosse stato fatto in tre biglietti perchè venissero, non solo compresi nella lista, ma anche resi noti fuori del Consiglio, « affinchè a tutti nella città resti nota la qualità di quello o quelli che delinquiranno in materia di gabelle, acciò nell'occasione se ne possa tener quel conto che richiede la gravità del fatto ».

A questo punto tutti coloro che, con o senza causale, fossero stati nominati in almeno sei biglietti<sup>22</sup>, senza nemmeno essere informati, venivano rinviiati immediatamente a giudizio, cioè posti « sotto palle dalli Collegi e Consiglio e se vi concorreranno li tre quinti almeno delle palle affermative. . . resti questo *relegato fuori dal Dominio della Repubblica per due anni* in quella città o provincia distante dal Dominio cinquanta miglia (escluse però le isole) che sarà da' Serenissimi Collegi dichiarata. Potrà però farsi la rilegatione in Venetia o in Sicilia o nelle città particolari di quel Regno, se così parrà ».

Da notare che, con la successiva legge 1 dicembre 1663<sup>23</sup> i poteri del Consiglio verranno ancora allargati, consentendo ad esso non solo la possibilità di disporre la relegazione in Corsica, ma anche quella di con-

---

<sup>21</sup> *Criminalium Jurium* cit., sez. *Leges temporariae*, p. 70.

<sup>22</sup> Per il testo originario del 1607 ne bastavano quattro.

<sup>23</sup> *Criminalium Jurium* cit., sez. *Leges temporariae*, p. 133.

dannare, alternativamente, a due anni di galera « secondo la qualità delle persone che fossero nominate, prima di andare li nominati sotto l'esperienza de' voti ».

La legge di proroga del 1658 aveva tuttavia un poco mitigato l'aspresza di questa procedura *extra ordinem* introducendo la possibilità di reclamo da parte del condannato, da proporsi entro otto giorni dalla notifica della decisione, al Consiglio Minore che poteva quindi revocarla concorrendo i tre quinti dei voti favorevoli.

A questo punto aveva inizio la via crucis del condannato il quale, come prima cosa, doveva versare una cauzione di duemila *scuti d'oro in oro* a garanzia degli obblighi della relegazione. In caso di mancato versamento negli otto giorni dalla richiesta, egli veniva *ipso iure et facto* condannato « in pena di scuti duamilla d'oro in oro, e di più incorso nella pena di bando perpetuo », senza possibilità di venirne rimesso « se non osservata prima detta rilegazione e pagata la pena pecuniaria ».

Indi, dalla località di esilio, egli, ogni due mesi, doveva far pervenire alla Cancelleria del Senato una « fede autentica dell'osservanza della rilegazione », con la possibilità, ove tale fede venisse dichiarata non idonea da parte del Consiglio Minore, di vedersi condannare alla medesima pena stabilita per il mancato versamento della cauzione. Nel caso poi di mancato invio della fede, si aggiungeva ancora la pena della « duplicatione della relegatione ».

Come vedesi, si trattava di una procedura sommarissima, assolutamente disinvolta e completamente in contrasto con i principi costituzionali del 1576, che si prestava a qualsiasi abuso, considerato anche che esisteva la possibilità, attraverso cavilli, di contestare la legittimità delle fedi di osservanza degli obblighi di relegazione.

Unica cautela, più che la possibilità di reclamo introdotta nel 1658, era la necessità dell'intervento della elevata maggioranza dei tre quinti dei voti del Consiglio per potersi pronunciare la condanna.

L'unica successiva modifica di un certo rilievo è quella della legge 30 aprile 1666<sup>24</sup> concernente i figli di famiglia incorsi nel provvedimento per biglietti, che dava possibilità al Consiglio Minore di commutare i due anni di confino nella « rilegazione in Torre » per tempo non inferiore a sei mesi « secondo la qualità del delitto ».

---

<sup>24</sup> *Criminalium Jurium* cit., sez. *Leges temporariae*, p. 149.

Le ragioni di tale emendamento sono motivate con la considerazione che « gli eccessi per i quali si danno le dette pene sono il più delle volte commessi da giovani figli di famiglia li quali, in luogo di riceverne il dovuto castigo, ne ricavano premio, perchè se ne vanno a spasso a vedere il mondo a spese del padre al quale, all'afflittione che ha delli mali portamenti del figlio, si aggiunge la pena non meritata di dovergli provvedere largamente per le spese che per detto conto ha da fare, sì che in effetti, si può dire che il colpevole vien remunerato e l'innocente condannato ».



DANILO PRESOTTO

DA GENOVA ALLE INDIE  
ALLA METÀ DEL SEICENTO

*Un singolare contratto di arruolamento marittimo*